



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 3

mercoledì, 17 gennaio 2018

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Definizioni. Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 2. - Attività di controllo delle acque reflue. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 3 - Sistema informativo e flusso dati. Modifiche all'articolo 4 d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 4 -Sostituzione della rubrica del titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 5 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l'autorizzazione. Sostituzione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 7 -Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate. Sostituzione dell'articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 8 - Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali. Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 9 - Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune. Sostituzione dell'articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 10 - Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue. Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 11 - Sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 12 - Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA. Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 13 - Autorizzazione provvisoria allo scarico

connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura. Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 14 - Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura. Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 15 - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE. Modifiche all'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 16 - Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati. Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 17 - Sostituzione della rubrica del capo II del titolo IV del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 18 - Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato. Modifiche all'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008.

Art. 19 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all'articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 20 - Divieti di utilizzazione agronomica dei letami. Modifiche all'articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 21 - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami. Modifiche all'articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 22 - Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all'articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 23 - Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 24 - Accumulo temporaneo di letami. Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 25 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari. Modifiche all'articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 26 - Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato. Modifiche all'articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 27 - Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 36 bis del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 28 - Sostituzione della rubrica del capo II del titolo IV bis del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 29 - Disposizioni di rinvio. Modifiche all'articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 30 - Criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici. Modifiche all'articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 31 - Divieti relativi all'utilizzazione agronomica dei letami e all'utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici. Modifiche all'articolo 36 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 32 - Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi. Modifiche all'articolo 36 septies del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 33 - Modifiche alla rubrica dell'articolo 36 octies del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 34 - Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari. Modifiche all'articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 35 - Controlli e monitoraggio. Modifiche all'articolo 36 decies del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 36 - Disposizioni sulle cave. Modifiche all'articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 37 - Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie. Modifiche all'articolo 40 bis del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 38 - Disposizioni sui cantieri. Modifiche all'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 39 - Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all'articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale. Modifiche all'articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 40 - Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5. Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 41 - Norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche. Modifiche all'articolo 45 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 42 - Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 46 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 43 - Criteri generali. Modifiche all'articolo 47 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 44 - Norme generali. Modifiche all'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 45 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica. Modifiche all'articolo 51 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 46 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale. Modifiche all'articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 47 - Disposizioni finali. Inserimento dell'articolo 55 sexies nel d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 48 - Sostituzione dell'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 49 - Abrogazioni

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) ed in particolare l'articolo 13;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 5 ottobre 2017;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 1493;

Considerato quanto segue:

1. la l.r. 3/2016 ha modificato la l.r. 20/2006 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della l.r. 22/2015, con la quale sono state trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

2. ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura provenienti da insediamenti residenziali di competenza del comune, le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura e fuori pubblica fognatura, sono rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale e pertanto sono attratte alla competenza regionale;

3. si rende quindi necessaria una revisione del regolamento emanato con d.p.g.r. 46/R/2008 al fine di adeguarne i contenuti alle modifiche della l.r. 20/2006 nonché all'evoluzione della normativa statale in materia di autorizzazione unica ambientale;

4. il d.p.g.r. 46/R/2006 contiene altresì disposizioni con riferimento ad aspetti della disciplina di settore che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) demanda alla normativa regionale, con particolare riferimento: alle condizioni di autorizzazione degli scarichi di acque reflue e ai criteri per rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale; alle prescrizioni regionali per la tutela delle acque; alle fasi di autorizzazione provvisoria; all'individuazione dei trattamenti appropriati degli scarichi; alle procedure e modalità di utilizzazione agronomica; agli scaricatori di piena; alla gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di restituzione; al monitoraggio, flussi dati e alle modalità di effettuazione dei controlli;

5. è quindi necessario dettare disposizioni, oltre che per adeguare tale disciplina al nuovo riparto di competenze conseguente al riordino delle funzioni provinciali attuato dalla l.r. 22/2015, anche per rivedere l'impostazione generale del regolamento, eliminando disposizioni procedurali e di coordinamento ormai superate dalla semplificazione

del quadro delle competenze in materia di scarichi, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione;

6. è necessario intervenire in materia di utilizzazione agronomica per conformare le disposizioni vigenti alla nuova normativa statale. In particolare, con il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) sono stati aggiornati i criteri e le norme tecniche generali e in particolare sono state introdotte nuove disposizioni che permettono l'utilizzazione agronomica del digestato ottenuto, in impianti aziendali o interaziendali, dalla digestione anaerobica di materiali stabiliti nel citato decreto ministeriale;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Definizioni. Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008 n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") dopo le parole: "nell'allevamento" sono aggiunte le seguenti: "nel corso dell'anno solare".

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: "gli effluenti" sono sostituite dalle seguenti: "i materiali e le sostanze".

3. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

"i) effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce;"

4. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: "Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento" sono sostituite dalle seguenti. "Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dalle attività di allevamento".

5. Al numero 3) della lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: "zootecnici" è sostituita dalle seguenti: "di allevamento".

6. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del

d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: "Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:" sono sostituite dalle seguenti: "Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti dall'attività di allevamento:".

7. Al numero 3 della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: "zootecnici" è sostituita dalle seguenti: "di allevamento".

8. Al numero 5 della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: "zootecnici" sono aggiunte le seguenti: "non contenenti sostanze pericolose,".

9. Dopo il numero 5 della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente numero: "5 bis) eventuali residui di alimenti zootecnici.".

10. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

"m bis) digestione anaerobica (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;"

11. Dopo la lettera m bis) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

"m ter) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato è distinto in: agrozootecnico e agroindustriale;"

12. Dopo la lettera m ter) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

"m quater) impianto di digestione anaerobica: l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore - alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti e attrezzature per la produzione di biometano;"

13. Dopo la lettera m quater) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

"m quinquies) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;"

14. Dopo la lettera m quinquies) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

“m sexies) impianto interaziendale: l'impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale.”.

15. La lettera u bis) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“u bis) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di digestato, di acque di vegetazione e di acque reflue agroalimentari;”.

16. La lettera v) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.

17. La lettera x) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“x) trattamento: qualsiasi operazione, effettuata su materiali e sostanze disciplinate dal presente regolamento da soli o in miscela tra loro, compreso lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui o riducendo i rischi igienico sanitari e ambientali connessi all'autorizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee;”.

Art. 2

Attività di controllo delle acque reflue
Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“1. La struttura regionale competente e i comuni elaborano il programma di monitoraggio degli scarichi, avvalendosi di ARPAT in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT), ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “La provincia,” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente,”.

3. Al comma 4 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “ai gestori del SII” sono sostituite dalle seguenti: “ai gestori del servizio idrico integrato, di seguito (SII)”.

Art. 3

Sistema informativo e flusso dati.
Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente :

“5 bis. La struttura regionale competente ed i comuni rendono disponibili i dati e le informazioni relativi alle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).”.

Art. 4

Sostituzione della rubrica del titolo II del
d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica del titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“Acque reflue e meteoriche”.

Art. 5

Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II del
d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica del capo I del titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e meteoriche”.

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande. Oneri
istruttori per l'autorizzazione
Sostituzione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L'articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Modalità di presentazione delle domande. Oneri
istruttori per l'autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura e fuori dalla pubblica fognatura sono presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), ad eccezione:

- a) delle autorizzazioni comunali allo scarico di acque domestiche di cui all'articolo 10;
- b) delle autorizzazioni provvisorie di cui all'articolo 15.

2. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico ricadenti in AUA sono determinati secondo le modalità di cui all'articolo 72 novies della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).

3. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura di cui al comma 1, lettera a) sono determinati dai comuni nella misura massima non superiore a 100 euro.”.

Art. 7

Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate. Sostituzione dell'articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L'articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi, la struttura regionale competente si avvale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT salvo quanto previsto al comma 2.

2. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori, se presenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale e per la prima autorizzazione anche del supporto tecnico scientifico dell'ARPAT.

3. Il supporto tecnico di cui ai commi 1 e 2 è garantito anche attraverso la partecipazione di ARPAT e dei gestori ai tavoli di coordinamento tecnico di cui articolo 4, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale

“AUA”; dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”; dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”. Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).”.

Art. 8

Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali. Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica dell'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali”.

2. Il comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“1. La struttura regionale competente, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalità di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'articolo 99 del decreto legislativo. La struttura regionale competente nell'atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l'impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale.”.

Art. 9

Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune. Sostituzione dell'articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L'articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune

1. Il comune provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 in quanto provenienti da edifici o insediamenti residenziali. Per il rilascio dell'autorizzazione il comune si avvale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 abitanti equivalenti (AE).

2. I comuni competenti trasmettono ad ARPAT, per via telematica o mediante sistemi di interoperabilità, copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nella banca dati del SIRA.”.

Art. 10

Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: “Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “strumento di registrazione” sono sostituite dalle seguenti: “strumento di misurazione”.

3. Il comma 3 bis dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“3. bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l'installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta alla struttura regionale competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili delle acque utilizzate e comunque prelevate, fatti salvi i casi in cui l'obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell'ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. La struttura regionale competente, previo parere del gestore del SII, si pronuncia in ordine alla richiesta di autocertificazione, in luogo dell'installazione degli strumenti di misurazione, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi già autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L'autocertificazione è sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori installati su tutte le fonti di prelievo ad uso esclusivamente industriale, con registrazione mensile delle misurazioni che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa. Nel caso di fonte di prelievo ad uso plurimo, l'installazione dello strumento di registrazione è comunque obbligatoria, fatta salva l'impossibilità di installazione per oggettive condizioni tecniche e logistiche accertate dal gestore. Nei casi di impossibilità di installazione, l'intero quantitativo di acqua è considerato industriale ed interamente fatturato come tale nella misura del cento per cento dell'acqua scaricata, al netto dell'eventuale percentuale di calo idrico e di utilizzo non industriale dimostrata con modalità definite d'intesa col gestore del SII.”.

4. Al comma 3 ter dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “autocertificazione annuale dei prelievi mensili” sono sostituite dalle seguenti: “autocertificazione mensile dei prelievi”.

5. Al comma 7 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “Le province, i comuni e l'AIT” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente ed i comuni”.

6. All'inizio del comma 8 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 il periodo “Le province, i comuni e l'AIT adattano le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis” è sostituito dal seguente:

“Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis sono adattate”.

7. Al comma 10 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola “La provincia, “ è sostituita dalla seguente: “La struttura regionale competente.”.

8. Il comma 11 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“11. Per gli scarichi di cui all'articolo 124, comma 9 del decreto legislativo il comune o la struttura regionale competente, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell'atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile che si trovano nelle zone di salvaguardia normate dall'articolo 94 del decreto legislativo.”.

9. Al comma 11 bis dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola “La provincia” è sostituita dalla seguente: “La struttura regionale competente”.

10. Al comma 11 ter dell'articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola “La provincia” è sostituita dalla seguente: “La struttura regionale competente”.

Art. 11

Sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica del capo II del titolo I del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura”.

Art. 12

Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA. Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica dell'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole "derivanti da insediamenti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10".

Art. 13

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura.

Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione allo scarico in via provvisoria è rilasciata per una durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superiore ai limiti temporali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale."

2. All'inizio del comma 4 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono aggiunte le parole: "Fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis,".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Limitatamente agli impianti al servizio di pubbliche fognature, la procedura di rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui al presente articolo può essere attivata dal titolare dello scarico anche prima del completamento dei lavori, sulla base degli elaborati progettuali. L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria è subordinata al completamento delle opere relative all'impianto di depurazione come descritte nel progetto, attestata dalla comunicazione di fine lavori del direttore dei lavori o da dichiarazione del titolare dello scarico."

4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:

"4 ter. Nei casi di cui al comma 4 bis, costituiscono modifica sostanziale del progetto le modifiche al processo di trattamento descritto nella documentazione allegata all'istanza, approvate dall'AIT, nel periodo intercorrente tra la richiesta di autorizzazione provvisoria ed il termine dei lavori. In tal caso, il titolare dello scarico è tenuto ad integrare la documentazione presentata ai fini dell'aggiornamento della autorizzazione provvisoria."

5. All'alinea del comma 6 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole "Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto al comma 4 e fatte salve, per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter, la struttura regionale competente".

6. Il comma 7 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

"7. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 10 con potenzialità inferiore ai duemila abitanti equivalenti, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva."

7. Al comma 8 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: "con le modalità previste dagli articoli 6 e 7." sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di seguito "SUAP", sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Regione."

Art. 14

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura. Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole "dall'AIT," sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura regionale competente".

2. Al comma 5 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole "previste dagli articoli 6 e 7." sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 15, comma 8."

Art. 15

Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE

Modifiche all'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole "dalle province in via transitoria" sono sostituite dalle seguenti: "in via transitoria dalla struttura regionale competente".

2. Al comma 3 bis dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole "dalle province in via transitoria" sono sostituite dalle seguenti: "in via transitoria dalla struttura regionale competente".

3. L'alinea del comma 4 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dal seguente:

"4. L'atto autorizzativo di cui al comma 3 prescrive:".

Art. 16

Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati. Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

“c bis) del digestato.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato disciplinata dal presente titolo è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute, al fine di realizzare un effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.

Art. 17

Sostituzione della rubrica del capo II del titolo IV del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica del capo II del titolo IV del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato”.

Art. 18

Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato.
Modifiche all'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato”.

2. Il comma 1 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall'azienda da cui origina.”.

3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti di allevamento, le acque reflue agroalimentari e il digestato, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante;”.

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“b) la natura e la quantità del materiale trasportato;”.

5. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “comunicazione” sono aggiunte le seguenti: “, se prevista,”.

6. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “al comune prevista” sono sostituite dalle seguenti: “allo SUAP”.

7. Al comma 3 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “zootecnici o” sono sostituite dalla seguente: “allevamento,”.

8. Al comma 3 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “agroalimentari” sono aggiunte le seguenti: “e il digestato”.

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009.”.

10. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:

“3 ter. Al trasporto del digestato tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di digestato all'interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009 se proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi dello stesso regolamento.”.

11. Al comma 4 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “zootecnici” è sostituita dalle seguenti: “di allevamento”.

12. Al comma 6 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “non palabili” sono soppresse.

13. Al comma 7 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “coperto.” Sono aggiunte le seguenti: “Questa disposizione non si applica alla frazione solida del digestato.”.

Art. 19

Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all'articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Alla rubrica dell'articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

2. Al comma 1 dell'articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008

dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:

“e bis) siano rispettati i valori limite relativi al digestato di cui all’allegato 4 del presente regolamento, verificati mediante l’effettuazione di analisi del digestato in uscita all’impianto.”.

4. Dopo il comma 1, dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. L’utilizzazione agronomica del digestato agro-zootecnico e del digestato agroindustriale è consentita nel rispetto delle disposizioni del titolo IV del d.m. 25 febbraio 2016.”.

5. Al comma 2 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

6. Al comma 2 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “, come previsto dal CBPA.” Sono soppresse.

7. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “effluente” è sostituita dalla seguente: “materiale”.

8. Al comma 4 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

9. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “dell’effluente” sono sostituite dalle seguenti: “del materiale”.

10. Al comma 5 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “effluenti” sono aggiunte le seguenti: “di allevamento e del digestato”.

11. Al comma 6 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

12. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“b) della disponibilità di azoto nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica;”.

13. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “degli organismi azoto fissatori” sono sostituite dalla seguente: “naturali”.

14. Il comma 7 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“7. La quantità di azoto totale al campo apportata

dagli effluenti di allevamento e dal digestato non deve superare il limite di 340 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamento è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell’azoto.”.

15. Al comma 9 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e di digestato”.

Art. 20

Divieti di utilizzazione agronomica dei letami.
Modifiche all’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: letami” sono aggiunte le seguenti: “e della frazione palabile del digestato”.

2. Al comma 5 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “terreno” sono aggiunte le seguenti: “, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento.”.

Art. 21

Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami.
Modifiche all’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “liquami” sono aggiunte le seguenti: “, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato”.

2. Al comma 2 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “liquami” sono aggiunte le seguenti: “, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato”.

3. Il comma 5 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“5. L’utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato è vietato inoltre:

a) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento;

b) su colture foraggiere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.”.

4. Al comma 6 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “liquami” sono aggiunte le seguenti: “, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato”.

5. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 24 bis

del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “liquami” sono aggiunte le seguenti: “; dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato”.

6. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “liquami” sono aggiunte le seguenti: “; dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato”.

Art. 22

Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Alla rubrica dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

2. Al comma 1 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

3. Al comma 1 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “degli effluenti stessi” sono sostituite dalle seguenti: “dei materiali”.

4. Al comma 2 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “degli effluenti di allevamento”.

Art. 23

Caratteristiche dello stoccaggio e dell’accumulo degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Alla rubrica dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “dei materiali palabili e non palabili” sono sostituite dalle seguenti: “degli effluenti di allevamento e del digestato”.

2. Al comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e il digestato”.

3. Al comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

4. Al comma 2 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “palabili e non palabili” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”.

5. Il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.

6. Al comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008

dopo la parola: “effluenti” sono aggiunte le seguenti: “di allevamento”.

Art. 24

Accumulo temporaneo di letami. Modifiche all’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “delle colture.” Sono sostituite dalle seguenti: “colturali degli appezzamenti oggetto di spandimento.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.

3. Il comma 6 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.

4. Al comma 8 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “deve essere realizzato su aree provviste di idonea impermeabilizzazione del suolo” sono soppresse.

Art. 25

Criteri generali per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari. Modifiche all’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.

2. Al comma 3 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “Salvo quanto disposto al comma 2, lettera c),” sono soppresse.

3. La lettera e) del comma 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“e) tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da evitare il ruscellamento, anche in considerazione della presenza di copertura vegetale, del tipo di coltura e delle modalità di distribuzione delle acque reflue. Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o con professionalità equipollente.”.

Art. 26

Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato. Modifiche all’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato”.

2. Al comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008

dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “e” è sostituita dalla seguente: “o”.

4. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “o da digestato”.

5. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “o da digestato”.

6. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “presentare” è aggiunta la seguente: “solo”.

7. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “o da digestato”.

8. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “o da digestato”.

9. Al comma 2 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “o del digestato”.

10. Al comma 2 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “quinquennale” è sostituita dalle seguenti: “per un periodo non superiore a cinque anni. E’ fatto”.

11. Al comma 2 bis dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “eventuali” è soppressa.

12. Al comma 5 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “ogni anno” sono soppresse.

Art. 27

Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 36 bis del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 2 dell’articolo 36 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari, nonché delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dal presente titolo è finalizzata all’utilizzo delle acque a fini irrigui per il recupero delle sostanze nutritive e ammendanti.”.

Art. 28

Sostituzione della rubrica del capo II del titolo IV bis del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica del capo II del titolo IV del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: “Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari nelle zone vulnerabili da nitrati”.

Art. 29

Disposizioni di rinvio. Modifiche all’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “, del digestato”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “, del digestato”.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

4. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “3” è soppressa.

Art. 30

Criteri per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e l’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici. Modifiche all’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Alla rubrica dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “, del digestato”.

2. Al comma 1 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

3. Al comma 2 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “, del digestato”.

4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: “b) della disponibilità di azoto nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica;”.

5. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “degli organismi azoto fissatori” sono sostituite dalle seguenti: “naturali”.

6. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“a) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e di ammendanti organici di cui al dlgs 75/2010,

sia di effluenti di allevamento che di digestato, in coerenza anche con il CBPA;”.

7. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.

8. Il comma 4 dell'articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“4. La quantità di effluente di allevamento o di digestato non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamenti è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto.”.

9. Al comma 6 dell'articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “o di digestato”.

Art. 31

Divieti relativi all'utilizzazione agronomica dei letami e all'utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici. Modifiche all'articolo 36 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 9 dell'articolo 36 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “terreno” sono aggiunte le seguenti: “da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento.”.

Art. 32

Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi. Modifiche all'articolo 36 septies del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 36 septies del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “e le modalità di frazionamento” sono sostituite dalle seguenti: “, le quantità distribuite e la tipologia di fertilizzante utilizzata per ciascun intervento”.

2. Al comma 2 dell'articolo 36 septies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento.” Sono aggiunte le seguenti: “Il piano di concimazione non deve essere predisposto se la coltura in campo non prevede l'esecuzione di alcuna concimazione.”.

Art. 33

Modifiche alla rubrica dell'articolo 36 octies del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Alla rubrica dell'articolo 36 octies del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “dei materiali palabili e non palabili” sono sostituite dalle seguenti: “degli effluenti di allevamento e del digestato”.

Art. 34

Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari. Modifiche all'articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Alla rubrica 6 dell'articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “, del digestato”.

2. Al comma 1 dell'articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

3. Al comma 2 dell'articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

4. Al comma 3 dell'articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.

Art. 35

Controlli e monitoraggio. Modifiche all'articolo 36 decies del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 36 decies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “, del digestato”.

Art. 36

Disposizioni sulle cave. Modifiche all'articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 2 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell'autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all'articolo 17 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014). L'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste al capo II della l.r. 35/2015.”.

Art. 37

Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie.
Modifiche all'articolo 40 bis del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 40 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di miniere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 3 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell'autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.”.

Art. 38

Disposizioni sui cantieri. Modifiche all'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive nell'autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “l'ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente”.

3. Al comma 3 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 e parole “l'ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente.”.

4. Il comma 6bis dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è così sostituito:

“6 bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 alla struttura regionale competente, che si esprime entro il termine di sessanta giorni.”.

5. Al comma 7 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “l'ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente.”.

Art. 39

Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all'articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale. Modifiche all'articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “all'AIT” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “L'AIT,” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente, avvalendosi della collaborazione tecnica del gestore del SII o altro gestore, se presente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale.”.

Art. 40

Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5. Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 2 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “L'ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “l'ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente.”.

3. Al comma 5 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “all'ente competente allo scarico” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente.”.

4. Al comma 7 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “L'ente competente,” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente”.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Con riferimento alle autorizzazioni allo scarico di AMD in essere, la struttura regionale competente può definire, in sede di rinnovo o modificazione dell'autorizzazione, o in caso di altre specifiche esigenze gestionali, apposite prescrizioni di carattere tecnico operativo al fine di adeguare i contenuti delle autorizzazioni alle disposizioni della legge regionale e del presente regolamento.”.

Art. 41

Norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche. Modifiche all'articolo 45 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 3 dell'articolo 45 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla struttura regionale competente o dagli allacci concessi dal gestore del SII o da altro

gestore, se presente. La struttura regionale competente e l'ARPAT forniscono al gestore del SII o ad altro gestore, se presente, le informazioni in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione.”.

Art. 42

Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 46 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 46 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2005” sono abrogate.

Art. 43

Criteri generali. Modifiche all'articolo 47 del regolamento regionale 46/2008

1. Al comma 5 dell'articolo 47 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “l'ente autorizzante” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente”.

Art. 44

Norme generali. Modifiche all'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “La provincia,” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente,”.

2. Il comma 2 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.

3. All'inizio del comma 3 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole “L'ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente”.

4. Al comma 6 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti “alla struttura regionale competente”.

5. Il comma 9 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“9. Ai fini del comma 6, il titolare della concessione può fare riferimento alla documentazione già presentata alla struttura regionale competente ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) qualora in detta documentazione siano contenute le informazioni richieste al presente articolo.”.

Art. 45

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica. Modifiche all'articolo 51 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente”.

Art. 46

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale. Modifiche all'articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “All'atto della richiesta del permesso di ricerca di cui al r.d. 1775/1933 alla provincia,” sono sostituite dalle seguenti: “All'atto della richiesta, alla struttura regionale competente, del permesso di ricerca di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al d.p.g.r. 61/R/2016,”.

2. Al comma 4 dell'articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “La provincia,” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente,”.

Art. 47

Disposizioni finali. Inserimento dell'articolo 55 sexies nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l'articolo 55 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:

“Art. 55 sexies
Disposizioni finali

1. Per favorire una più efficace gestione delle attività oggetto del presente regolamento la Giunta regionale, con deliberazione, può predisporre apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico o ricognitivo delle normative applicabili.

2. Sono ritenuti validi i protocolli di controllo in essere tra i Dipartimenti ARPAT provinciali e i soggetti gestori del SII e sottoscritti tra le parti fino alla loro revisione da parte della competente struttura regionale.”.

Art. 48

Sostituzione dell'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

SEGUE ALLEGATO

“Allegato 4

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque reflue agroalimentari e delle acque di vegetazione e delle sanse umide

CAPO 1 - PUA e Piano di Concimazione

1. Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e piano di concimazione

1. Gli strumenti per determinare le quantità di azoto da somministrare alle colture sono il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e il Piano di concimazione:

- il PUA si utilizza per determinare il fabbisogno di azoto delle colture e giustificare le pratiche di fertilizzazione adottate nel caso di impiego di effluenti di allevamento e di digestato (per quantità di azoto superiori a 41500 Kg al campo per anno nelle zone ordinarie e di 3000 Kg al campo per anno nelle Zone vulnerabili ai nitrati);
- il piano di concimazione si utilizza per determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture sia nel caso di impiego di fertilizzanti di sintesi che di impiego di effluenti di allevamento e di digestato, quando non sia previsto il PUA.

2. Piano di Utilizzazione Agronomica

2.1 La procedura del PUA contempla la determinazione di alcuni parametri idonei alla formulazione del bilancio dell'azoto relativo al sistema suolo - pianta, in particolare:

- 1) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;
- 2) l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione.

I fabbisogni d'azoto delle colture sono calcolati, attraverso l'impiego di un bilancio dell'azoto che, ai fini applicativi aziendali, può fare riferimento all'equazione sotto riportata:

$$N_c + N_f + A_n + (F_c \times K_c) + (F_o \times K_o) = (Y \times B)$$

2.2 Per ciascuna coltura, gli elementi indicati al primo membro dell'equazione rappresentano le diverse fonti di azoto (apporti naturali e fertilizzanti), da determinare nel modo seguente;

N_c = disponibilità/sottrazione di azoto (N) connessa dalle precessioni colturali.

Quantità significative di azoto assimilabile possono essere apportate al terreno dall'esecuzione di colture di leguminose in precessione. Nell'ambito dell'equazione, devono essere considerate le quantità rese disponibili dalle seguenti colture:

- 80 kg per medicai di tre anni in buone condizioni e prati di oltre 5 anni;
- 60 kg per medicai diradati;
- 50 kg per colture leguminose da sovescio;
- 30-40 kg per prati di trifoglio e prati di breve durata.

L'interramento di residui colturali con rapporto Carbonio/Azoto superiore a 30 determina fenomeni di immobilizzazione dell'azoto, riducendo la disponibilità dell'elemento per la coltura successiva. In questi casi, N_c assume i seguenti valori negativi:

- 30 Kg/ha, nel caso di interrimento di paglie di cereali;
- 40 Kg/ha, nel caso di interrimento di stocchi di mais e girasole, dei sarmenti di vite e delle ramaglie di olivo trinciati e dei residui di potature dei fruttiferi.

N_f = disponibilità di azoto (N) derivante da fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente. In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall'apporto di letame effettuato l'anno precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell'azoto apportato.

A_n = apporti naturali, consistenti in:

- Azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica nel suolo.

L'azoto disponibile nel suolo va valutato nei termini di 30 kg di azoto assimilabile (così come stimato dal Codice di Buona Pratica Agricola) per ogni unità percentuale di materia organica nel suolo e deve essere proporzionata alla durata del ciclo colturale, attraverso l'utilizzo dei seguenti indici:

- cereali autunno-vernini: 3/5 dell'azoto mineralizzato;
- bietola e girasole: 2/3 dell'azoto mineralizzato;
- sorgo: 3/4 dell'azoto mineralizzato;
- mais: l'intero ammontare;
- ortive annuali: 3/5 dell'azoto mineralizzato;
- colture poliennali: l'intero ammontare. In ogni caso l'azoto disponibile nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica è valutato per una quota massima di 60 kg/ha.
- Fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche.

L'apporto di azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (piogge e pulviscolo atmosferico) può essere stimato pari a circa 10-20 kg per ettaro e per anno, in relazione all'entità delle precipitazioni.

F_c = quantità di azoto (N) apportata con il concime minerale.

K_c = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime minerale (F_c). In genere si considera il 100% del titolo del concime azotato.

F_o = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico (effluenti di allevamento, digestato, fanghi di depurazione, compost, acque reflue agroalimentari, ecc...).

La quantità di azoto al campo apportata con gli effluenti di allevamento è calcolata secondo i valori di cui alla tabella 2.

La quantità di azoto al campo apportata con il digestato si determina come somma dell'azoto contenuto negli effluenti di allevamento, calcolato secondo i valori di cui alla tabella 2, e dell'azoto contenuto nelle matrici diverse dagli effluenti di allevamento, ridotto del venti per cento, per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio, secondo il seguente schema:

$N_{\text{campo_digestato}} = N_{\text{zootecnico}} + N_{\text{altre matrici}} \times 0,80$

dove:

$N_{\text{campo_digestato}}$ = azoto al campo da digestato

$N_{\text{zootecnico}}$ = azoto al campo da effluenti di allevamento

$N_{\text{altre matrici}}$ = azoto contenuto nelle matrici diverse dagli effluenti di allevamento.

Il valore specifico del contenuto in N delle matrici diverse dagli effluenti di allevamento deve essere espressamente indicato.

Nel caso di digestato agroindustriale che non prevede l'utilizzo di effluenti di allevamento in ingresso all'impianto di digestione, la quantità di azoto totale al campo è rilevata dall'analisi del contenuto in azoto eseguita sul digestato.

K_o = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (F_o).

Per efficienza di fertilizzazione si intende il rapporto tra l'azoto assimilato nei tessuti vegetali e quello applicato.

Per ottimizzare gli apporti dei diversi tipi di fertilizzanti è opportuno individuare coefficienti di efficienza specifici, a scala aziendale o territoriale.

Il coefficiente di efficienza varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle strutture del suolo.

Per i liquami i valori di riferimento di K_o si ottengono secondo le indicazioni contenute negli schemi 1 e 2; qualora i valori di K_o vengano determinati su scala aziendale e/o territoriale, questi non devono comunque essere inferiori a quelli di media efficienza riportati nello schema n. 2.

Per i letami il coefficiente di efficienza si considera pari ad almeno al 40%.

Per i digestati il livello di efficienza va valutato in funzione delle modalità e delle epoche di distribuzione, nonché delle colture oggetto di fertilizzazione di cui allo schema 1. I coefficienti di efficienza dei diversi digestati in funzione delle matrici di ingresso all'impianto sono riportati nello schema 2.1.

Per gli altri ammendanti organici (fanghi di depurazione, compost e acque reflue agroalimentari) il K_o utilizzato dovrà essere documentato da analisi chimica delle sostanze che ne evidenziano il contenuto in azoto organico e minerale e da bibliografia scientifica relativa alla percentuale di azoto totale disponibile per le colture.

2.3 Gli elementi indicati al secondo membro dell'equazione rappresentano le asportazioni della coltura e sono da determinare nel modo seguente:

$(Y \times B)$ = fabbisogno in azoto della coltura

Il fabbisogno in azoto della coltura deve essere stimato in relazione alla resa prevedibile e al contenuto in azoto presente sia nel prodotto utile sia negli altri organi della pianta (radici e fusto per le specie erbacee ed ortive, strutture permanenti e legno di potatura per le specie arboree).

Metodologia di calcolo del fabbisogno d'azoto per le colture erbacee ed ortive

Y = produzione attesa della coltura

B = contenuto di azoto della coltura per unità di prodotto

Metodologia di calcolo per le colture arboree

$Y \times B = (\text{produzione attesa della coltura} \times N1) + N2 + N3$

Dove:

$N1$ = contenuto in azoto per unità di prodotto

$N2$ = Asportazione di azoto del legno di potatura

$N3$ = Asportazione di azoto delle strutture permanenti.

I valori di riferimento sono riportati nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO " sotto riportata.

ASPORTAZIONE DI AZOTO							
ERBACEE		ORTIVE		ARBOREE			
Coltura	N complessivo	Coltura	N complessivo	Specie	Azoto produzione	Azoto legno di potatura	Azoto strutture permanenti
	Kg/q		Kg/q				
avena granella	2,7	Aglio scalogno e	0,78	actinidia	0,15	50	30
avena insilato	1,5	Anguria	0,2	albicocco	0,12	20	50
barbabietola da zucchero	2,5	Asparago	2,4	castagno	0,68	0	20
brassica carinata	5,3	Basilico	0,52	ciliegio	0,2	10	30
brassica juncea	5,3	Bietola rossa e da coste	0,43	cotogno	0,06	20	20
canapa	1,2	Carciofo rifiorante	0,99	kaki	0,09	65	65
colza granella	5,5	Carciofo non rifiorante	1,75	mandorlo	0,45	20	50
colza insilato	2,6	Carota	0,33	melo	0,06	10	55
dactylis glomerata	2,6	Cavolfiore e cavolo broccolo	0,45	nocciolo	2,39	0	20
farro granella	2,8	Cavolo verza e cavolo cappuccio	0,35	noce da frutto	1,35	0	80
farro insilato	1,6	Cavolo nero	0,42	olivo	0,88	15	15
festuca arundinacea	2,7	Cetriolo	0,19	pero	0,08	13	27
fleolo	2,6	Cipolla	0,35	pesco	0,17	30	50
frumento d. granella	3,5	Fragola	0,9	susino	0,1	10	50
frumento insilato d.	1,6	Finocchio	0,38	vite	0,16	23	12
frumento granella t.	3,0	Indivia	0,22				
frumento insilato t.	1,6	Lattuga	0,25				
girasole	4,3	Melanzana	0,64				

ASPORTAZIONE DI AZOTO				
ERBACEE		ORTIVE		ARBOREE
guado	3,7	Melone	0,47	
iperico perforato	3,0	Patata	0,64	
lino da seme	2,7	Peperone	0,38	
lino	1,2	Pomodoro da industria	0,25	
loiessa	2,5	Pomodoro da mensa	0,31	
loietto perenne	2,6	Porro	0,31	
mais granella	2,8	Prezzemolo	0,29	
mais insilato	1,6	Radicchio o cicoria	0,24	
orzo granella	2,8	Sedano	0,25	
orzo insilato	1,4	Spinacio	0,47	
riso	1,9	Zucchini	0,39	
segale granella	2,9			
segale insilato	1,4			
sorgo granella	3,2			
sorgo insilato	1,5			
tabacco kentucky	5,6			
tabacco virginia bright	5,6			
triticale granella	2,8			
triticale insilato	1,6			

Note :

per le colture leguminose è consentito un apporto massimo di 30 Kg/ha di Azoto

per le colture non indicate nella tabella possono essere utilizzati i valori di asportazione di azoto di colture similari presenti nella tabella stessa o valori di asportazione di azoto specifici per la coltura, documentati a livello bibliografico.

2.4 Il PUA ha validità per un periodo di durata non superiore a cinque anni. Durante il periodo di validità il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP del comune nel quale ricade il centro aziendale le eventuali modifiche intervenute negli elementi di cui all'allegato 4, capo 1, comma 2.

Le modalità di fertilizzazione effettivamente adottate e le modalità secondo cui vengono adeguati i piani di fertilizzazione alle condizioni particolari della specifica annata agraria devono essere registrate annualmente e comunicate al momento del rinnovo della comunicazione.

2.5 Il PUA deve essere predisposto dalle aziende come parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

3. Piano di concimazione

3.1 Il piano di concimazione azotata deve essere elaborato facendo riferimento all'equazione sotto riportata:

$$Nc + Nf + An + (Fc \times Kc) + (Fo \times Ko) = Y \times B$$

Dove:

Nc = disponibilità di N derivante da precessioni colturali;

Nf = disponibilità di N derivante dalle eventuali fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente;

An = apporti naturali;

Fc = quantità di N apportate col concime chimico o minerale;

Kc = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime chimico o minerale. In genere è uguale a 1.

Y x B = asportazioni colturali

Fo = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico

Ko = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (Fo).

3.2 Le modalità di calcolo per le singole componenti dell'equazione sono le stesse previste per il PUA.

3.3 Il piano di concimazione, elaborato per ciascuna coltura, ha validità annuale. Oltre alla coltura il piano di concimazione deve riportare il nominativo dell'impresa agricola e l'indicazione del comune del sito della coltura.

CAPO 2. CRITERI E MODALITÀ PER LO STOCCAGGIO DEI LETAMI E DEI MATERIALI ASSIMILATI, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI

1. Salvo quanto previsto ai punti 1.1 e 1.2, lo stoccaggio dei letami e dei materiali assimilati deve avvenire su platea impermeabilizzata, la cui superficie è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 e con le seguenti caratteristiche:

a) avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;

b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;

c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

1.1 Per gli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 chilogrammi l'anno in zone non vulnerabili e 600 chilogrammi in zone vulnerabili da nitrati, lo stoccaggio dei materiali palabili può avvenire anche su una platea non impermeabilizzata a condizione che il materiale accumulato sia provvisto di copertura impermeabile.

1.2 La superficie della platea non impermeabilizzata di cui al punto 1.1 è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 e deve avere le seguenti caratteristiche:

a) una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;

b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale oppure essere collocata in uno spazio che permetta un idoneo contenimento dei materiali palabili, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;

c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato e al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in novanta giorni.

3. Per il dimensionamento della capacità di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 3 e al capo 3.

4. Nelle ZVN, le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale stoccato in centoventi giorni. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dall'emanazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006 che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali sull'utilizzazione agronomica.

5. Per gli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo.

6. La collocazione dell'accumulo di cui ai commi 5 non è ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corpi idrici superficiali interni di cui alla lettera p) art. 2 legge 20/2006 e non può essere ripetuta nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

7. Le disposizioni dei punti 1, 1.1 e 3 si applicano alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica con caratteristiche di palabilità.

CAPO 3. DIMENSIONAMENTO DELLO STOCCAGGIO E DELL'ACCUMULO DEI LETAMI E DEI MATERIALI ASSIMILATI

1. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei letami e dei materiali assimilati deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato, in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di stabulazione di cui alla tabella 3 del presente allegato. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadri della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- g) 1,5 per le frazioni e/o materiali ad essi assimilati sottoposti processo di compostaggio;
- h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

2. Salvo quanto previsto al punto 2.2, sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

- a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1;
- b) le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

2.2 Per gli allevamenti ovisini, in ambiente coperto, sono considerate utili, ai fini della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente in materiale assorbente.

3. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.

4. Le disposizioni del punto 1 si applicano alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica con caratteristiche di palabilità.

CAPO 4. CRITERI E MODALITÀ PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI DEI LIQUAMI E DEI MATERIALI ASSIMILATI, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI

1. Per il dimensionamento dei volumi stoccati dei liquami e dei materiali assimilati, si fa riferimento alla tabella 3 del presente allegato.

2. Nel caso che i contenitori per lo stoccaggio, risultino scoperti, alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche calcolate tenendo conto della piovosità media della zona.

3. I contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono prevedere un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

4. Lo stoccaggio deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento.

5. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

6. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K < 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

7. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- a) novanta giorni nelle zone ordinarie, centoventi giorni per le ZVN, per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini;
- b) centoventi giorni nelle zone ordinarie, centocinquanta giorni per le ZVN, per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti.

8. Ai nuovi contenitori di stoccaggio destinati ai liquami e ai materiali assimilati si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

- a) deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due frazioni ed il prelievo, ai fini agronomici deve avvenire dal bacino contenete il liquame stoccato da più tempo;

b) è vietata la localizzazione nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.

8.1 La disposizione di cui alla lettera a) del punto 8 non si applica ai contenitori utilizzati per il digestato.

9. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio del contenitore le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

10. Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

11. Ai contenitori già esistenti, sia nelle ZVN che nelle zone ordinarie, si applicano le seguenti disposizioni:

- in presenza di un contenitore già esistente il nuovo può non essere frazionato;

- non devono essere frazionati gli stoccaggi già esistenti, che non subiscono modifiche strutturali.

12. Le disposizioni dei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) si applicano alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica con caratteristiche di non palabilità.

CAPO 5. COMUNICAZIONE

La comunicazione di cui all'articolo 29 comma 1, lettere a) e b) nelle zone ordinarie e di cui all'art. 36 nonies comma 2, lettera a) nelle ZVN, è il documento che deve essere presentato dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento o del digestato. La comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;

b) per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:

1) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella 3 del presente allegato;

2) quantità e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;

3) volume degli effluenti di allevamento da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella 4 del presente allegato e tenendo conto degli apporti meteorici;

4) tipo di alimentazione e consumi idrici;

5) tipo di stabulazione e sistema adottato per la rimozione delle deiezioni.

c) per le attività relative alla produzione di digestato:

1) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica: agrozootecnico o agroindustriale;

2) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;

3) nel caso del digestato agroindustriale le informazioni che dimostrano che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 29 del d.m. 25 febbraio 2016;

4) i risultati delle analisi del digestato eseguite per la verifica dei valori limite dei parametri di cui al capo 6.1;

d) per le attività relative allo stoccaggio di effluenti di allevamento e di digestato:

1) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento o di digestato, delle acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti zootecnici;

2) volume degli effluenti di allevamento assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento o del digestato;

3) valori dell'azoto al campo nel liquame, nel letame e nei relativi materiali assimilati nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;

e) per le attività relative allo spandimento degli effluenti di allevamento e del digestato:

1) superficie agricola utilizzata aziendale (SAU), attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;

2) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;

3) ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;

4) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti di allevamento e del digestato;

5) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

2. La comunicazione semplificata di cui all'articolo 29 comma 1, lettere c) nelle zone ordinarie e di cui all'articolo 36 nonies comma 1, lettera b) nelle ZVN, è il documento che deve essere presentato dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento e del digestato. La comunicazione semplificata deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali centri di attività ad essa connessi;

b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;

c) la consistenza dell'allevamento, la specie e la categoria degli animali allevati;

d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature e impianti zootecnici;

e) l'indicazioni relative alle rotazioni effettuate in azienda e alle produzioni medie ottenute nel corso dell'ultimo triennio/rotazione.

3. La comunicazione semplificata ai fini dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda agroalimentare dalla quale provengono le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica e degli eventuali centri di attività a essa connessi;
- b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, la attestazione del relativo titolo d'uso, l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo delle acque reflue;
- c) la descrizione delle attività aziendali di trasformazione che producono acque reflue, comprendente l'indicazione delle quantità annue di materia prima lavorata e l'indicazione dei quantitativi di acque reflue prodotte annualmente;
- d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue prodotte;
- e) le indicazioni relative alle rotazioni colturali effettuate in azienda;
- f) le tecniche, i volumi e le epoche di spandimento delle acque reflue in relazione alle colture e/o ai terreni ai quali vengono applicate.

CAPO 6. DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO DELLE ACQUE REFLUE AGROALIMENTARI E FABBISOGNI IRRIGUI DELLE COLTURE.

1. Le acque reflue agroalimentari destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere le acque reflue agroalimentari nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate nel presente regolamento.

2. I contenitori devono:

- a) essere tali da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire l'omogeneizzazione delle acque reflue agroalimentari stesse;
- b) essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno;
- c) essere dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in considerazione del volume di acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle colture e alla durata della stagione irrigua, prevedendo un periodo minimo di stoccaggio pari a novanta giorni;
- d) garantire l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

3. I contenitori delle acque reflue agroalimentari possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque, come gli effluenti zootecnici, o con eventuali rifiuti.

4. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue agroalimentari si fa riferimento a quanto previsto al capo 4, punti 2, 3, 4, 5 e 6 per gli effluenti non palabili.

5. I fabbisogni irrigui di riferimento delle principali colture irrigate, ai fini della distribuzione delle acque reflue agroalimentari, di cui all'articolo 28 comma 8, sono riportati nella tabella sottostante.

I FABBISOGNI IRRIGUI DI RIFERIMENTO DELLE PRINCIPALI COLTURE IRRIGATE	
COLTURA	FABBISOGNI IRRIGUI
	(m ³ /ha)
mais	3.500
sorgo	2.100
Colture industriali (media)	2.100
barbabietola	1.200
tabacco	3.000
ortive (media)	2.500
patata	1.200
altre solanacee	3.000
cucurbitacee	2.500
foraggiere	2.500
vite	1.200
olivo	1.000
fruttiferi	2.400

TABELLA 1 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:

- 129,8 kg/t pv /anno nel caso di sole scrofe con suinetti fino a 6 kg di peso vivo/capo;
- 140,3 kg/t pv / anno nel caso di sole scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo/capo;
- 154,4 kg/t pv /anno nel caso di soli suinetti di peso vivo fino a 30 kg/capo;
- 152,7 kg/t pv /anno nel caso di suini in accrescimento/ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale			
- efficienza media	28		100
- efficienza massima			
Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio			
- efficienza media			
- efficienza massima	28	6	94
Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio	31	13	87
- efficienza media			
- efficienza massima	42	7	93
Separazione frazioni solide (separatori a compressione elicoidale) + stoccaggio	48	17	83
- efficienza media			
- efficienza massima	28	10	90
Separazione frazioni solide (separatori a compressione elicoidale) + ossigenazione del liquame + stoccaggio	31	20	80
- efficienza media			
- efficienza massima	42	15	85
Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + stoccaggio	48	25	75
- efficienza media			
- efficienza massima	28	30	70
Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	38	30	70
- efficienza media			
- efficienza massima			
Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	42	37	63
- efficienza media	46	34	66
- efficienza massima			
	71	75	25
	77	65	35

NOTE ALLA TABELLA 1

I valori della tabella possono essere applicati anche ai liquami di altre specie animali.

Lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 120-180 giorni per quelle liquide.

Per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza.

Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte, e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide.

L'abbattimento dell'Azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 8 avviene per nitri-denitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi.

Le linee di trattamento di cui alla presente tabella relativa ai suini e le linee di trattamento analoghe relative ai bovini Tabella 3.b e ad altre specie animali, possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che, pur non determinando di per sé riduzioni significative del carico di azoto, consente tuttavia, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio (colture energetiche, prodotti residuali delle produzioni vegetali), di ottenere un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate.

I valori della tabella possono essere applicati anche ai liquami di altre specie animali, eccetto che i bovini.

Tabella 1.1 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami bovini

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:

- 191,6 kg/t pv /anno nel caso di vacche da latte;
- 166,6 kg/t pv / anno nel caso di rimonta vacche da latte;
- 101,4 kg/t pv /anno nel caso di vacche nutrici;
- 116,6 kg/t pv /anno nel caso di bovini all'ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale			
- efficienza media	28		100
- efficienza massima			
Separazione meccanica frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) + stoccaggio			
- efficienza media			
- efficienza massima	28	25	75
Separazione meccanica frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	31	35	65
- efficienza media			
- efficienza massima			
Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + stoccaggio	42	35	65
- efficienza media	46	45	55
- efficienza massima			
Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + ossigenazione frazione chiarificata + stoccaggio	28	30	70
- efficienza media	38	40	60
- efficienza massima			
	42	35	65
	48	45	55

Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniacca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		nel liquame	nel letame
	kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v.	26,4	101		
stabulazione senza lettiera			101	
stabulazione su lettiera				101
Suini: accrescimento/ingrasso	9,8	110		
stabulazione senza lettiera			110	
stabulazione su lettiera				110
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo)	83	138		
fissa o libera senza lettiera			138	
libera su lettiera permanente			62	76
fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Vacche nutrici (peso vivo: 590 kg/capo)	44	73		
fissa o libera senza lettiera			73	
libera su lettiera permanente			32	41
fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			20	53
libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			45	28
libera a cuccette con paglia (testa a testa)			28	45
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo)	36,0	120		

libera in box su pavimento fessurato			120	
libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
fissa con lettiera			26	94
libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
vitelli su pavimento fessurato			120	
vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 350 kg/capo)	33,6	84		
libera in box su pavimento fessurato			84	
libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
fissa con lettiera			18	66
libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			43	41
libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) (f)			67	
vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo) (f)			12	55
Bufale in produzione (latte) (peso vivo: 650 kg/capo)	53,0	81,5		
fissa o libera senza lettiera			81,5	
libera su lettiera permanente			23,5	58
fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			23,5	58
libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			50	31,5

libera a cuccette con paglia (testa a testa)			50	31,5
Rimonta bufale da latte (peso vivo: 300 kg/capo)	31,0	103		
libera in box su pavimento fessurato			103	
libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			103	
fissa con lettiera			22,3	80,7
libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			52,3	50,7
libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			14,6	88,4
vitelli su pavimento fessurato			104	
vitelli su lettiera			18	86
Bufali all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo)	30	75		
libera in box su pavimento fessurato			75	
libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			75	
fissa con lettiera			11	64
libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			38,5	36,5
libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			10,8	64,2
vitelli bufalini a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo)	8,6	67	67	
vitelli bufalini a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo)	8,6	67	12	55
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo)	0,46	230		
ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	

ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)				230
Pollastre (peso vivo: 0.8 kg/capo)	0,23	288		
pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			288	
pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				288
pollastre a terra su lettiera				288
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)	0,25	250		
a terra con uso di lettiera				250
Tacchini				
Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,06	118		118
Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,53	118		118
Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,19	240		
a terra con uso di lettiera				240
Cunicoli				
fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)		143		143
capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
Ovicapri		99		
con stabulazione in recinti individuali o collettivi			44	55

su pavimento grigliato o fessurato			99	
Equini		69		
con stabulazione in recinti individuali o collettivi			21	48

Nota: I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla)

Tabella 3 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame		letame o materiale palabile		Quantità di paglia
		(kg/capo)	(m ³ /t p.v./anno)	(t/t p.v./anno)	(m ³ /t p.v./anno)	
SUINI						
RIPRODUZIONE						
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180					
pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione			73			
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)			44			
pavimento totalmente fessurato			37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180					
pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento			73			
pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione			55			
pavimento pieno e corsia esterna fessurata			55			
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata			44			

pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180				
pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			
pavimento fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:					
zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37			
zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73			
sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2	
Verri	250				
con lettiera		0,4	22,0	31,2	
senza lettiera		37			
SVEZZAMENTO					
Lattonzoli (7-30 kg)	18				
box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73			
box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
		37			

senza corsia di defecazione esterna					
gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37			
box su lettiera		0,4	22,0	31,2	
ACCRESCIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90				
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna					
pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
pavimento totalmente fessurato		37			
in box multiplo con corsia di defecazione esterna					
pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			
pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
		44			

(almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata					
pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
su lettiera					
su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2	
su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2	
BOVINI					
VACCHE DA LATTE IN PRODUZIONE					
Stabulazione fissa con paglia	600	9,0	26	34,8	5,0
Stabulazione fissa senza paglia		33			
Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45,0	1,0
Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33			
Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19,0	5,0
Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	22	26,3	5,0
Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9,0	26	30,6	5,0
Stabulazione libera su lettiera inclinata		9,0	26	37,1	5,0
RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI ALL'INGRASSO, VACCHE NUTRICI					
Stabulazione fissa con lettiera	300-350-590(1)	1.5-3.2 (2)	17,5	23.5	5,0
Stabulazione libera su fessurato	300-350-590(1)	26,0			
Stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350-590(1)	13,0	16	27,4	10

Stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350-590(1)	26,0			
Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350-590(1)	16,0	11,0	13,9	5,0
Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350-590(1)	9,0	18,0	21,5	5,0
Stabulazione libera con paglia totale	300-350-590(1)	1.5-2.8 (2)	20.0	24.0	10
Stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350-590(1)	1.5-2.8 (2)	20.0	24.0	10
Svezamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	1.5	20.0	24.0	10
Svezamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0			
VITELLI A CARNE BIANCA					
gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			
gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0
BUFALI					
BUFALI DA LATTE IN PRODUZIONE					
Stabulazione fissa con paglia	650	6,3	18	24,3	5,0
Stabulazione fissa senza paglia		23			
Stabulazione libera su lettiera permanente		10,3	15,4	31,5	1,0
Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		23			
Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		14	10,5	13,2	5,0
Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		9,1	15,3	18,5	5,0

Stabulazione libera con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		6,3	18	21,5	5,0
Stabulazione libera su lettiera inclinata		6,3	18	21,5	5,0
RIMONTA BUFALI DA LATTE FINO AL 1° PARTO E BUFALI ALL'INGRASSO					
Stabulazione fissa con lettiera	300	4,3	19	25,7	5,0
Stabulazione libera su fessurato	300	22			
stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300	11,3	13,7	23,7	10
stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300	22,3			
stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300	13,7	9,3	12	5,0
stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300	7,7	15,3	18,7	5,0
stabulazione libera con paglia totale	300	3,3	22,3	26,3	10
stabulazione libera su lettiera inclinata	300	3,3	22,3	33	10
svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	3	19	38	10
svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	19			10
AVICOLI					
ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8)	1,8-2,0-0,7(3)	0,05	9,5	19,0	
ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0(3)	0,1	7,0	17,0	
ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0-0,7(3)	22,0			
ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8-2,0(3)	0,15	9,0	18,0	

pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8)	0,7	0,6	14,0	18,7	
polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,0	0,6	6,2	9,5	
faraone a terra con uso di lettiera	0,8	0,8	8,0	13,0	
tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5(4)				
CUNICOLI					
cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6(5)	20,0			
cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5 – 16,6(5)		8,0	13,0	
OVINI E CAPRINI					
ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50(6)	7,0	15	24,4	
ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50(6)	16,0			
EQUINI					
equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170-550(7)	5,0	15	24,4	

- (1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all'ingrasso, il 3° valore è riferito alle vacche nutrici
- (2) il primo valore è riferito alle vacche nutrici. Il secondo valore è riferito al capo da rimonta ed al capo all'ingrasso e deve essere considerato come media nazionale di situazioni localmente anche molto diversificate, essendo stati riscontrati in alcune regioni valori medi più bassi, fino a 1.5 m³/t pv/anno.
- (3) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;
- (4) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;
- (5) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso;
- (6) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra;
- (7) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.

Schema 1 - Definizione dell'efficienza dell'azoto da liquami in funzione delle colture, delle modalità e delle epoche di distribuzione (1)			
Colture	Epoche	Modalità	Efficienza
Mais, Sorgo da granella ed erbai primaverili-estivi	Preparatura primaverile	Su terreno nudo o stoppie	Alta
	Preparatura estiva o autunnale	Su paglie o stocchi	Media
		Su terreno nudo o stoppie	Bassa
	Copertura	Con interrimento	Alta
		Senza interrimento	Media
Cereali autunno - vernini ed erbai autunno - primaverili	Preparatura estiva	Su paglie o stocchi	Media
		Su terreno nudo o stoppie	Bassa
	Fine inverno primavera	Copertura	Media
Colture di secondo raccolto	Estiva	Preparazione del terreno	Alta
	Estiva in copertura	Con interrimento	Alta
	Copertura	Senza interrimento	Media
	Fertirrigazione	Copertura	Media
Prati di graminacee misti o medicai	Preparatura primaverile	Su paglie o stocchi	Alta
		Su terreno nudo o stoppie	Media
	Preparatura estiva o autunnale	Su paglie o stocchi	Media
		Su terreno nudo o stoppie	Bassa
	Dopo i tagli primaverili	Con interrimento	Alta
		Senza interrimento	Media

	Dopo i tagli estivi	Con interrimento	Alta
		Senza interrimento	Media
	Autunno precoce	Con interrimento	Media
		Senza interrimento	Bassa
Pioppeti ed arboree	Pre-impianto		Bassa
	Maggio - Settembre	Con terreno inerbito	Alta
		Con terreno lavorato	Media

1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili ed ammendanti, ovviamente per quelle epoche e modalità che ne permettano l'incorporamento al terreno

Schema 2 - Coefficienti di efficienza dei liquami provenienti da allevamenti di avicoli, suini e bovini

Interazione tra epoche di applicazione e tipo di terreno

Efficienza (1)	Tessitura grossolana			Tessitura media			Tessitura fine		
	Avicoli	Suini	Bovini (2)	Avicoli	Suini	Bovini	Avicoli	Suini	Bovini
Alta efficienza	0,84	0,73	0,62	0,75	0,65	0,55	0,66	0,57	0,48
Media efficienza	0,61	0,53	0,45	0,55	0,48	0,41	0,48	0,42	0,36
Bassa efficienza	0,38	0,33	0,28	0,36	0,31	0,26	0,32	0,28	0,24

La scelta del livello di efficienza (alta, media o bassa) deve avvenire in relazione alle epoche di distribuzione
I coefficienti di efficienza indicati per i liquami bovini possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio

Schema 2.2 - Coefficienti di efficienza dei digestati in funzione delle matrici in ingresso all'impianto

	1	2	3	4	5	6	7
Livello efficienza	Digestato da liquami bovini da soli o in miscela con	Digestato da liquami suini	Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse	Digestato da effluenti avicoli (relative frazioni chiarificate)	Frazioni chiarificate diverse da quelle al punto 4	Digestato da sole biomasse vegetali	Frazioni separate palabili

	biomasse vegetali						
Alta	55	65	Da rapporto ponderale tra le colonne 2 e 6	75	65	55	55
Media	41	48		55	48	41	41
Bassa	26	31		36	31	26	26

CAPO 6.1 - CARATTERISTICHE DEI DIGESTATI E CONDIZIONI PER IL LORO UTILIZZO

Il digestato può essere oggetto di utilizzo agronomico rispettando i fabbisogni delle colture secondo le indicazioni di cui al capo 1 del presente Allegato.

Il calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto dei digestati è effettuato come di seguito specificato.

Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle matrici caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, quello del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue:

$$P_{\text{digestato}} = P_{\text{matrici}} - V_{\text{biogas}} \times D_{\text{biogas}} \text{ [t]}$$

dove:

$P_{\text{digestato}}$: peso del digestato

P_{matrici} : peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti di allevamento)

V_{biogas} : volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione

D_{biogas} : densità del biogas calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densità dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica)

Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio necessari si considera il volume del digestato non sottoposto a separazione solido/liquido assimilabile al suo peso (1 t → 1 m³), in ragione delle comuni densità dei digestati.

La quantità di azoto al campo del digestato si determina secondo quanto indicato al Capo 1 punto 2.1 del presente Allegato.

A) DIGESTATO AGROZOOTECNICO

Il digestato agrozootecnico rispetta i valori limite di seguito indicati:

Parametro	Valore (min)/(max)	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	1,5	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

*n=numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

B) DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Il digestato agroindustriale rispetta i valori limite di seguito indicati:

Parametro	Valore (min)/(max)	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	1,5	% in peso di sostanza secca
Piombo totale	140	mg/kg di sostanza secca
Cadmio totale	1,5	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale*	100	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	600	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	230	mg/kg di sostanza secca
Mercurio totale	1,5	mg/kg di sostanza secca
Cromo esavalente totale	0,5	mg/kg di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0

*n=numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

I residui dell'agroindustria che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale sono i seguenti :

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc...)
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc...)
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso ecc.)
- sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.)

CAPO 7. ACQUE DI VEGETAZIONE

Sezione 7.1 - A. Dati contenuti nella comunicazione

La comunicazione presentata ai sensi dell'art. 31, comma 3 del presente regolamento deve contenere:

A. Dati del legale rappresentante, dati e caratteristiche del frantoio:

- nominativo del legale rappresentante;
- denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
- tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
- tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva);
- produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi;

- giorni di durata prevedibile della campagna oleicola;
- produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in metri cubi.

B. Dati relativi ai siti di spandimento:

- periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
- quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di spandere nel sito;
- nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
- superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso;
- numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito.

C. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio:

- titolare del contenitore di stoccaggio;
- volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili espresso in metri cubi;
- localizzazione (indirizzo, comune, provincia);
- tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).

D. Allegati alla comunicazione:

Devono essere allegati alla comunicazione:

a) la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:

1. i contenuti della l. 574/1996;
2. le disposizioni di cui al presente regolamento;
3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;
4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

b) la relazione tecnica riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.

c) la dichiarazione, nella quale il titolare del sito di spandimento si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:

1. i contenuti della l. 574/1996;
2. le disposizioni di cui al presente regolamento;
3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali; e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;
4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

Sezione 7.2 - Dati contenuti nella relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 3

I dati della presente sezione costituiscono parte integrante della comunicazione della sezione 7.1.

A. SITO OGGETTO DI SPANDIMENTO

1. Identificazione del sito

Titolare del sito di spandimento;

Identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (Comune foglio di mappa particelle);

Superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.

2. Pedologia

pH del terreno;

Stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla "Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità" dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi "bassa" e "molto bassa").

Stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente).

3. Geomorfologia

Specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.

4. Idrologia

Ove presente la falda temporanea specificare la sua profondità;

Profondità della prima falda permanente;

Ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicare la loro denominazione;

Bacino idrografico di riferimento.

5. Agroambiente

Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali;

Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.

B. TRASPORTO E SPANDIMENTO

Denominazione, indirizzo, telefono, fax della ditta che esegue il trasporto.

Denominazione, indirizzo, telefono, fax della ditta che esegue lo spandimento per l'utilizzo agronomico.

Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto.

Modalità di spandimento.

Specifica delle caratteristiche tecniche dei mezzi a disposizione per lo spandimento/interramento.

C. CARTOGRAFIA

a. Corografia scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio riportante:

- 1) l'indicazione dei siti di spandimento evidenziati in rosso o altro colore idoneo;
- 2) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;
- 3) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.

b. Estratto di mappa catastale riportante:

- 1) l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito circondate in rosso;
- 2) le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione”.”

Art. 49
Abrogazioni

1. Gli articoli 6, 7, 11 e 13 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono abrogati.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 11 gennaio 2018

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631